## **REGIONE TOSCANA**DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA



| Direttore: BERNINI EDO  |
|---|
| Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 139 del 31-07-2015  |
| Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016  |
| Numero adozione: 1963 - Data adozione: 18/02/2019   |
| Oggetto: Modalità di trasmissione dell'attestato di prestazione energetica  |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. |
|   |
| Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1<br>Dlgs 33/2013   |
| Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/02/2019  |
|   |
|   |
|   |
|   |

Numero interno di proposta: 2019AD002506

## Il Dirigente

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.);

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Vista la legge 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.)

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana");

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e in particolare l'articolo 23 sexies;

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia");

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 22 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2016 n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015).

Visto il Regolamento 25 febbraio 2010, n. 17/R, Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.

Preso atto che l'articolo 23 ter commi 1 e 2 della 39/2005 istituisce il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, "sistema informativo regionale sull'efficienza energetica" (SIERT) e specifica che esso comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica;

Preso atto che l'articolo 3 della stessa LR 39/2005 stabilisce che la Regione si avvale dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., per l'esercizio delle funzioni di gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, per organizzazione delle attività finalizzate alla certificazione energetica degli edifici, comprendenti il riconoscimento dei soggetti certificatori, l'archiviazione, la tenuta e il controllo degli attestati di prestazione energetica;

Preso atto altresì che l'articolo 23 bis della 39/2005 comma 2 stabilisce che l'attestato di prestazione energetica è trasmesso attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.

Preso atto che il comma 4 dell'art. 23 ter della LR 39/2005 stabilisce che con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").

## **DECRETA**

- che la trasmissione dell'attestato di prestazione energetica avvenga secondo le modalità di cui l'articolo 23 bis della 39/2005 attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter e quindi esclusivamente per via digitale per il tramite modulo APE del Portale SIERT (wwwsiert.regione.toscana.it) e in accordo con le istruzioni operative pubblicate sul portale stesso
- 2. che l'attestato trasmesso debba contenere, pena l'invalidità, il codice identificativo generato dallo stesso modulo APE del SIERT
- 3. che l'attestato, pena l'invalidità, sia firmato digitalmente da tecnico incaricato

## **CERTIFICAZIONE**